

Corriere del Ticino - Opinione - 26 febbraio 2010

ANDREA PROSPERO *

Alienazione genitoriale e rifiuto di concedere il diritto di visita al genitore non affidatario; mediazione forzata e sanzioni penali a chi non osserva le regole: finalmente una chiara sentenza del Tribunale federale che fa scuola. La disgregazione della coppia è un problema che interessa lo Stato dal momento che genera povertà e innesca problemi sociali. In presenza di figli minorenni, il raggiungimento della separazione o del divorzio non esaurisce il conflitto: anzi lo estende dalla coppia ai figli. Figli mercificati, strumentalizzati, a cui si aggrappano quei genitori che, delusi dal loro partner, insegnano che l'altro genitore è capace di far soffrire e va tenuto lontano. Anche chi non si occupa di diritto di famiglia è a conoscenza di lancinanti separazioni coniugali che coinvolgono figli minorenni. In Ticino esiste da qualche anno l'Associazione genitori non affidatari (AGNA), creata con l'intento di sostenere i genitori, spesso i padri, che faticano a vedere i loro figli dopo la separazione o il divorzio e che promuove il principio della bigenitorialità: entrambi i genitori devono continuare a mantenere pari diritti nelle relazioni con i figli, malgrado l'intervenuta separazione o il divorzio. Il ricorso alla giustizia risulta allora l'unica soluzione legalmente plausibile. Ma il risultato è scoraggiante: in attesa di conoscere il verdetto del tribunale o dell'autorità tutoria passano mesi in cui i figli non vedono un genitore. Il timer, in luoghi asettici e in presenza di specialisti che giudicano se quel genitore, che fino a prima della separazione godeva della piena fiducia dei propri figli, è ancora «capace» di essere un genitore e di stare con loro. Un dramma che in alcuni casi ha portato al suicidio del padre, alla crescita di figli condizionati a ritenere un genitore superfluo e pericoloso, innescando profondi conflitti di lealtà, con conseguenze disastrose per il loro sviluppo personale.

È in questo contesto che si inserisce una sentenza che crea un importante precedente, emessa il 9 dicembre 2009 dal Tribunale federale di Losanna (5A_457/2009). re negativamente la relazione tra padre e figli.

Il Dipartimento di giustizia del Canton Turgovia aveva confermato la decisione dell'autorità tutoria, precisando che qualora la madre non si fosse attenuta al rispetto del dispositivo la stessa sarebbe stata multata, in quanto la decisione era provvista della comminatoria dell'art. 292 CP. Il Tribunale cantonale del Canton Turgovia ha confermato la decisione del Dipartimento di giustizia. La madre ha ricorso al Tribunale federale, con esito negativo per lei.

E quando la giustizia finalmente comincia ad esprimersi inizia l'incubo: perizie, diritti di visita concessi poco a poco, spesso «sorvegliati», con

Di seguito ho liberamente tradotto alcuni passaggi che si commentano da sé e che fanno giurisprudenza.

«Spetta alla madre salvaguardare i diritti di visita originariamente regolati, la medesima non deve intraprendere nulla che possa intralciare l'esercizio dei diritti di visita da parte del padre». «L'obiezione della madre in base alla quale i figli rifiuterebbero ogni contatto con il padre non appare convincente. Stando agli accertamenti del Tribunale amministrativo, che sono vincolanti per il Tribunale federale, la ricorrente ha manipolato i figli e va imputato a lei sola il loro atteggiamento di rifiuto nei confronti del padre. Risulterebbe oltremodo urgente permettere alla ricorrente di potersi appellare al comportamento e all'opinione dei figli dopo aver - con successo - effettuato una manipolazione su di loro. E ciò vale ancor di più se si considera che proprio a causa del condizionamento effettuato dalla ricorrente non è possibile stabilire la reale opinione dei figli».

«La relazione del bambino con entrambi i genitori è molto importante e può giocare un ruolo cruciale nella ricerca della sua identità» (DTF 130 III 585 consid. 2.2.2 p. 590).

«Non spetta al genitore che detiene l'autorità parentale decidere di propria iniziativa se le relazioni personali dei bambini con l'altro genitore sono necessarie o meno. In particolare, le differenze di vedute tra i genitori non devono portare all'interruzione dei rapporti dei bambini con il genitore che non detiene l'autorità parentale». «Il semplice fatto che i bambini non esprimano la volontà di avere un contatto con il padre, non può certo diventare un motivo per compromettere il benessere del bambino.» «Nonostante un atteggiamento di rifiuto da parte di entrambi i bambini più grandi, si rileva che una - anche solo minima - relazione padre-figlio è di enorme importanza.» «La madre deve comprendere che il rapporto di ogni bambino con entrambi i genitori è molto importante e in questo contesto mettere in secondo piano gli interessi dei genitori».

«Il mancato rispetto del diritto di visita è l'inizio del processo di alienazione e accettare senza sanzioni questo comportamento significherebbe giustificare ulteriori violazioni da parte del genitore manipolatore e il conseguente ampliamento del suo potere».

«Attraverso la mediazione impartita obbligatoriamente alle parti viene data loro la possibilità di riconoscere che l'essere umano è una creatura relazionale e la ripresa del dialogo è principalmente nell'interesse del bambino».

All'interno di una coppia non coniugata, residente nel Canton Turgovia, con quattro figli (di età compresa tra i 16 e gli 11 anni), la madre si opponeva al diritto di visita che era stato regolato tra i genitori. Il padre ha formalmente richiesto il rispetto del diritto di visita e di imporre la mediazione forzata. L'autorità tutoria aveva raccomandato alla madre di attenersi alla convenzione sottoscritta anni prima e l'aveva inoltre invitata a fissare le date per il diritto di visita e le ferie per l'anno in corso e infine aveva obbligato entrambi i genitori ad effettuare una mediazione. La madre era inoltre stata ammonita ad essere un genitore responsabile, evitando in ogni modo tutto ciò che poteva influenza-

* avvocato, Associazione genitori non affidatari